

**COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**

**REGOLAMENTO**  
**DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 dd.26.07.1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.69 dd.13.12.1995. Pubblicato all'albo pretorio comunale dal 15.01.1996 al 30.1.1996.

## ***PREMESSA E CRITERI GENERALI***

### **Art. 1**

Il Comune di Mariano del Friuli organizza direttamente o avvalendosi di altri organismi sovracomunali, l'erogazione dei servizi socio - assistenziali.

### **Art. 2**

I servizi socio - assistenziali sono rivolti al raggiungimento delle seguenti finalità:

- concorrere alla crescita civile e sociale della Comunità, promuovendo una convivenza responsabile e solidale;
- prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con i servizi preposti alla sanità, alla educazione ed al lavoro, le cause di ordine economico, ambientale, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- assicurare la fruibilità delle prestazioni dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno, trattamenti diversificati in rapporto ad esigenze specifiche;
- sviluppare il massimo dell'autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento, l'integrazione dei servizi socio - assistenziali e sanitari e del sistema scolastico formativo;
- agire a sostegno della famiglia, intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e di ricovero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- agire in tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

### **Art. 3**

I servizi socio - assistenziali che il Comune si impegna ad erogare sul territorio comunale sono i seguenti:

- a) servizio sociale di base;
- b) assistenza domiciliare a persone singole o a nuclei familiari in stato di bisogno;
- c) assistenza ai portatori di handicap svolta nei vari momenti della vita, così come previsto dalle varie leggi regionali;
- d) assistenza alle persone anziane e/o disabili mediante concorso nel pagamento delle rette di ricovero e presso strutture di accoglimento residenziale per persone non autosufficienti, o con contributi in denaro per assicurare il mantenimento degli assistiti nel proprio ambiente di vita;
- e) soggiorni climatici per ragazzi ed anziani;
- f) altre prestazioni di assistenza previste dalle legge e non elencate sopra.

#### Art. 4

Il servizio di assistenza di cui sopra è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale o che hanno mantenuto la residenza di soccorso nel Comune di Mariano del Friuli e si estende (L.R.n.51/1993) agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno nonché a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili.

#### Art. 5

Gi interventi assistenziali saranno svolti con le disponibilità di personale e con quelle finanziarie del bilancio comunale.

Gli organi comunali sono gli unici soggetti a stabilire l'opportunità e le modalità di intervento del Comune.

#### Art. 6

Per assicurare i servizi assistenziali di cui all'art.3, l'Amministrazione Comunale dovrà avvalersi di:

- personale del servizio sociale di base;
- personale proprio previsto dalla pianta organica comunale;
- Enti pubblici preposti all'assistenza;
- associazioni, cooperative, istituzioni ed altri soggetti privati che erogano servizi e prestazioni socio - assistenziali.

Per la regolamentazione dei rapporti con i soggetti di cui sopra l'Amministrazione Comunale stipulerà apposite convenzioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione degli Organi comunali competenti.

Nel caso di soggetti privati il Comune valuterà prioritariamente la serietà, la preparazione professionale degli operatori nonché l'entità e la qualità dei mezzi posti a disposizione.

Eventuali forme di collaborazione con gruppi di volontariato saranno regolamentate dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 7

E' confermato il principio che la fruizione dei servizi è indipendente dalle condizioni economiche e sociali dei destinatari del servizio stesso, ma dipende esclusivamente dallo stato di bisogno in cui l'utente viene a trovarsi.

Tuttavia l'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di stabilire un ordine di priorità sia nel tipo che nella misura degli interventi di cui all'art.3.

In tali casi l'Amministrazione Comunale indirizzerà gli interventi principalmente verso alcune categorie di utenti bisognosi per cui in tali scelte si dovrà tener conto delle situazione familiare e di reddito delle persone assistite.

#### Art. 8

E' istituita la Commissione Assistenza per gli indirizzi, le modalità ed i regolamenti ecc. dei servizi socio - assistenziali.

Essa è così composta:

- Assessore all'assistenza sociale - Presidente;
- assistente sociale;
- n.1 medico di base;
- n.1 parroco;
- n.1 rappresentante della Maggioranza consiliare;
- n.1 rappresentante della Minoranza consiliare;
- n.2 rappresentanti della realtà locale.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione stessa.

La Commissione ha funzione consultiva ed i pareri espressi non sono vincolanti.

#### Art. 9

Resta confermato il principio stabilito dall'art.433 e seguenti del Titolo XIII, Libro I, del Codice Civile, in base al quale all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

#### Art.10

In base al principio stabilito dal precedente art.9, agli assistiti ed alle persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo delle prestazioni secondo criteri stabiliti dalle norme regionali, nonché dal presente regolamento, in relazione alle condizioni economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni.

Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.

#### Art. 11

L'erogazione dei servizi di cui all'art.3 sarà assicurata "in primis" dal Comune Capofila dell'Ambito socio - assistenziale, così come previsto dalla Legge Regionale n.33/88 e così come delegato dall'Amministrazione Comunale di Mariano del Friuli con delibera del Consiglio Comunale n.216 dd.16.11.1989.

Il Comune di Mariano del Friuli si riserva di intervenire per i casi di particolare rilevanza sociale, in stato di necessità particolari, qualora l'intervento dell'Ambito, per ragioni eccezionali risulti inadeguato.

#### Art. 12

L'Amministrazione Comunale, in presenza di Enti o Associazioni che operano correttamente o validamente nel settore dell'assistenza, può, a sua discrezione, intervenire anche con contributo economico al fine di abbattere le spese sostenute dall'Ente o dall'Associazione.

## **II° SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI**

### **A. SERVIZIO SOCIALE DI BASE**

#### Art. 13

Il Servizio Sociale di Base è rivolto a tutta la popolazione e si occupa, fra l'altro di problematiche relative alla famiglia, ai minori, agli handicappati, agli anziani.

Le attività del Servizio Sociale di Base si articolano in:

- analisi della domanda sociale;
- segretariato sociale;
- presa in carico del caso;
- pronto intervento assistenziale;
- sostegno alla famiglia;
- mobilitazione di tutte le risorse ed opportunità presenti nel territorio;
- consulenza e raccordo con le organizzazioni di volontariato;
- partecipazione ad organi collegiali locali;
- raccordo con i progetti - obiettivo di settore;
- verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi prevalentemente affrontati.

### **B. ASSISTENZA ALLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP**

#### Art. 14

L'intervento dell'Amministrazione Comunale a favore delle persone portatrici di handicap dovrà tendere a:

- a) prevenire e/o risolvere le situazioni di abbandono e di bisogno di queste persone;
- b) assicurare, ove possibile, il mantenimento ed il reinserimento dei soggetti assistiti nel tessuto delle relazioni familiari e sociali di appartenenza;
- c) favorire il recupero dei soggetti portatori di handicap.

#### Art. 15

Gli interventi comunali per il raggiungimento dei fini di cui all'art.13 sono i seguenti:

- a) interventi per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche presso gli edifici pubblici, edifici privati ed altre strutture pubbliche;
- b) favorire il mantenimento nell'ambiente di appartenenza e l'inserimento sociale;
- c) favorire l'accesso all'istruzione di ogni ordine e grado;

- d) favorire l'accesso alla formazione professionale;
- e) favorire la frequenza presso istituzioni pubbliche;
- f) favorire l'inserimento lavorativo anche presso laboratori protetti;
- g) favorire l'attività lavorativa presso l'abitazione dell'assistito con l'acquisto delle attrezzature necessarie;
- h) favorire la cura e riabilitazione in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale tramite le sue strutture ed altre convenzione.

#### Art. 16

La Giunta, sentita la Commissione Assistenza, decide insindacabilmente sulle priorità degli interventi e sulla misura del concorso degli utenti alle spese da sostenere tenendo conto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle leggi dello Stato e della Regione.

### C. ASSISTENZA DOMICILIARE

#### Art. 17

Il servizio di assistenza domiciliare ha le seguenti finalità:

- a) è rivolto a tutti i cittadini che, indipendentemente dall'età e situazione socio - economica, si trovano in condizioni di bisogno o di emergenza della vita quotidiana o che non abbiano la possibilità di ricevere l'aiuto necessario dai familiari civilmente obbligati;
- b) permettere alle persone assistite di vivere nel proprio ambiente sociale intervenendo a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo;
- c) porsi in alternativa, fin dove è possibile, alle situazioni di ricovero ricorrendo a risorse organizzate in modo formale e/o informale.

#### Art. 18

Il servizio di assistenza domiciliare sarà strutturato in modo da poter erogare le prestazioni in collegamento con il servizio di assistenza domiciliare integrata facente capo all'Azienda Sanitaria.

#### Art. 19

Compatibilmente con le disponibilità esistenti a livello di Bilancio comunale e privilegiando i casi di maggior bisogno, il servizio verrà erogato nei seguenti casi:

- a) stato di malattia o inabilità che comporti la perdita anche temporanea dell'autosufficienza o qualora si renda impossibile l'assistenza da parte dei familiari civilmente obbligati;

- b) situazioni individuali e familiari complesse che presentino problemi di carattere sociale e psichico tali da richiedere un sostegno esterno.

#### Art. 20

Il servizio si attua attraverso l'erogazione delle sotto elencate prestazioni:

- a) Servizio sociale che svolge le funzioni di:
- analisi e valutazione del bisogno;
  - organizzazione e coordinamento dei servizi e del personale addetto;
  - valutazione dell'efficienza dei servizi erogati;
  - aiuto nell'espletamento delle pratiche burocratiche.
- b) Servizio di aiuto domestico che consiste in:
- disbrigo delle normali faccende domestiche;
  - cura ed igiene della persona;
  - acquisti e piccole incombenze per conto dell'utente;
  - accompagnamento per visite mediche e per l'espletamento delle funzioni di vita quotidiana;
  - ogni altra prestazione ritenuta necessaria ed improrogabile.
- c) Prestazioni varie di carattere occasionale e temporaneo:
- servizio pasti a domicilio;
  - servizio lavanderia;
  - servizio manicure e pedicure.

#### Art. 21

Gli interventi vengono erogati dalle seguenti figure professionali:

- assistente sociale;
- assistente domiciliare.

Il servizio inoltre si avvarrà della collaborazione del personale di associazioni volontarie che operano sul territorio.

Al fine di limitare i ricoveri in strutture ospedaliere o in case di ricovero sarà favorita la permanenza degli assistiti presso la propria dimora incentivando l'assistenza da parte di parenti o di persone amiche, anche con la concessione di contributi in denaro, in forma forfetaria o continuativa, a favore di chi assicura l'intervento assistenziale.

L'Assistente sociale sarà tenuta a relazionare periodicamente all'Assessore preposto al servizio ed annualmente al Consiglio Comunale in occasione della Relazione Programmatica annuale del servizio stesso.

L'utente del servizio di assistenza domiciliare è tenuto a partecipare alle spese con una tariffa oraria determinata in base al proprio reddito secondo il tariffario in vigore ed in base alle disposizioni di legge.

#### Art. 22

La Giunta, sentita la Commissione Assistenza, determina le tariffe del servizio aggiornandole ogni qualvolta lo ritenga necessario per il corretto andamento del servizio stesso e dell'equilibrio del bilancio.

Le tariffe sono riportate nell' Allegato "A".

**III° ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E DISABILI  
PER IL RICOVERO IN CASE DI RIPOSO O PRESSO  
STRUTTURE PER LUNGODEGENTI**

Art. 23

L'Amministrazione Comunale si prende cura del ricovero presso case di riposo o strutture per lungo degenti dei cittadini anziani o disabili che ne facciano richiesta direttamente o a mezzo di parenti previa verifica della situazione socio - familiare dell'interessato e dopo aver accertato l'impossibilità di utilizzare servizi alternativi al ricovero quali l'assistenza domiciliare o altro.

Art. 24

La scelta della struttura dovrà tener conto oltre che dei desideri dell'interessato e dei familiari civilmente obbligati, anche dei criteri di economicità del ricovero.

Art. 25

Alla richiesta di ricovero l'interessato dovrà allegare la seguente documentazione:

- a) relazione socio - assistenziale in merito alla condizione personale e familiare dell'interessato, attestante la necessità del ricovero e l'impossibilità di usufruire di servizi alternativi;
- b) eventuale certificazione sanitaria attestante il grado di autosufficienza;
- c) certificazione anagrafica relativa al richiedente ed alle persone obbligate a prestare gli alimenti;
- d) idonea documentazione da cui risulti la situazione economica del richiedente e delle persone obbligate a prestare gli alimenti (mod.101, 740 o documenti equivalenti).

Art. 26

Sulla base della documentazione di cui al precedente articolo il Comune attua la seguente forma di intervento:

**A. ANZIANI E DISABILI PRIVI DI PERSONE OBBLIGATE A PRESTARE GLI ALIMENTI E PRIVI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI:**

Il Comune si assume il pagamento dell'intera retta di ricovero, presso una struttura scelta dall'Amministrazione Comunale, utilizzando a tale scopo innanzitutto l'eventuale reddito del ricoverato.

Dovrà comunque essere garantita al ricoverato da parte del Comune la disponibilità di una congrua somma di denaro per le spese minute della persone così come determinato dalla Legge.

**B. ANZIANI E DISABILI PRIVI DI PERSONE OBBLIGATE A PRESTARE GLI ALIMENTI MA PROPRIETARI DI BENI MOBILI E/O IMMOBILI:**

Al pagamento della retta di ricovero provvede il ricoverato con il proprio reddito. Il Comune integrerà l'eventuale differenza tra il reddito del ricoverato stesso e la retta. In tale ipotesi il Comune acquisisce in via preliminare la proprietà dei beni mobili e/o immobili del ricoverato tramite contratto di rendita vitalizia.

E' data altresì facoltà all'interessato, in alternativa:

1. di alienare a terzi gli immobili. In questo caso il ricavato dovrà essere versato in un libretto bancario o postale di deposito a nome dell'interessato depositato presso l'Economo comunale con autorizzazione rilasciata dallo stesso di prelevare mensilmente quanto necessario per integrare la retta di ricovero e ciò fino all'esaurimento della disponibilità;

2. di depositare la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatta corresponsione al Comune di quanto dovuto per il pagamento delle rette, garanzia pari all'ammontare delle disponibilità finanziarie del ricoverando;

3. di depositare le proprie disponibilità, una volta liquidati gli eventuali immobili, in un conto corrente bancario con autorizzazione irrevocabile all'economo comunale a prelevare a scadenza fissa quanto necessario mensilmente per il pagamento della retta, il cui ammontare sarà sottoposto a corrispondente vincolo di indisponibilità.

Il Comune potrà consentire, alla scadenza di ogni anno il reimpiego da parte della banca alle migliori condizioni, delle eventuali somme eccedenti il normale fabbisogno annuo di ricovero, fermo restando il vincolo di quanto necessario al pagamento delle rette per dodici mesi. Ogni operazione bancaria da parte del titolare necessiterà dell'autorizzazione del Sindaco o comunque, quanto depositato od investito non potrà essere prelevato dal ricoverato o dai suoi eredi, fino a estinzione di ogni obbligo di pagamento nei confronti del Comune.

Comunque dovrà essere garantita al ricoverato, da parte del Comune, la disponibilità di una piccola somma di denaro per le minute spese della persona (margine di autosufficienza), il cui importo è determinato annualmente sulla base delle direttive regionali in materia socio - assistenziale.

**C. ANZIANI E DISABILI PRIVI DI BENI MOBILI E/O IMMOBILI, MA AVENTI PERSONE OBBLIGATE A PRESTARE LORO GLI ALIMENTI:**

Al pagamento della retta di ricovero provvedono il ricoverato con la propria pensione e/o indennità, salvo il margine di autosufficienza, e per la differenza, le persone obbligate a prestare gli alimenti che saranno tenute a contribuire alla spesa nella misura e con le modalità contenute nella tabella "B" allegata.

Oltre a tale concorso per il pagamento della retta, le persone obbligate a prestare gli alimenti dovranno comunque garantire al ricoverato un congrua somma per le minute spese, come previsto ai punti A. e B.

Qualora il reddito del ricoverato, sommato al contributo delle persone obbligate a prestare gli alimenti, non risultasse sufficiente alla copertura della retta, il Comune provvederà alla necessaria integrazione con propri fondi.

Il Comune si riserva di verificare la "non autosufficienza" del ricoverato mediante visita da parte di un medico di nomina comunale.

D. ANZIANI E DISABILI PROPRIETARI DI BENI MOBILI E/O IMMOBILI AVENTI PERSONE OBBLIGATE A PRESTARE LORO GLI ALIMENTI, A NORMA DELL'ART.433 DEL CODICE CIVILE.

Al pagamento della retta di ricovero provvede, innanzi tutto il ricoverato con il proprio reddito, previa detrazione della somma per le piccole spese, di cui alle precedenti lettere A., B. e C.; l'eventuale differenza tra tale reddito e la retta da pagare, sarà coperta dalle persone obbligate agli alimenti che saranno tenute a contribuire alla spesa nella misura e con le modalità di cui alla precedente lettera C.

Il contributo del Comune non dovrà comunque superare la somma determinata annualmente sulla base delle direttive regionali in materia di assistenza sociale.

Qualora il reddito del ricoverato, sommato al contributo delle persone obbligate a prestare gli alimenti, non risultasse sufficiente alla copertura della retta, il Comune provvederà alla necessaria integrazione con fondi propri di bilancio, previa acquisizione in proprietà dei beni mobili ed immobili del ricoverato, tramite contratto di rendita vitalizia.

E' data altresì facoltà al ricoverato ed agli obbligati in sostituzione del contratto di rendita vitalizia, di garantire il pagamento delle rette di ricovero mediante un'idonea fideiussione bancaria o altro idoneo atto di garanzia.

Le persone obbligate a prestare gli alimenti hanno però la possibilità di conservare i beni mobili ed immobili del patrimonio del ricoverato, contribuendo alla copertura totale della retta ed evitando così il concorso del Comune.

Le persone obbligate a prestare gli alimenti, nel caso in cui il Comune abbia già acquistato la proprietà dei beni mobili ed immobili del ricoverato, hanno altresì la facoltà di esercitare il diritto di riscatto di tali beni, versando, in unica soluzione al Comune una somma di denaro corrispondente alla spesa sostenuta dall'Ente per il ricovero e per gli altri interventi dovuti, maggiorata degli interessi legali; in caso di riscatto i beni mobili ed immobili torneranno a far parte del patrimonio del ricoverato.

Il diritto di riscatto dovrà comunque essere esercitato con apposito atto unilaterale di obbligazione entro il termine di un anno a decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di rendita vitalizia tra il Comune e la persona ricoverata.

## ***IV° SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI, MINORI E DISABILI***

### **Art. 27**

L'Amministrazione Comunale organizza in proprio o avvalendosi di altre organizzazioni soggiorni climatici o di vacanza in idonea località che offra all'anziano, al minore o al disabile, una occasione di svago o di riabilitazione fisica e psichica tale da favorire la socializzazione e l'integrazione.

### **Art. 28**

I soggiorni climatici e di vacanza saranno svolti mediante:

- a) soggiorni alberghieri in località climatiche (rivolti soprattutto agli anziani);
- b) soggiorni presso colonie estive marine e montane (rivolte soprattutto ai minori ed ai disabili);
- c) soggiorni in campeggi, in tende o in strutture immobiliari adatta, a cura di associazioni o enti privati.

### **Art. 29**

Il servizio potrà essere gestito direttamente dal Comune o stipulando apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

L'Amministrazione Comunale potrà intervenire con la concessione di contributi a Enti o Associazioni che si siano assunti l'onere dell'organizzazione diretta del servizio.

L'Amministrazione Comunale nell'organizzazione dei soggiorni potrà anticipare o garantire il pagamento delle spese a Enti ed Associazioni che gestiscono il servizio, riservandosi di rivalersi, in tutto o in parte, sui beneficiari o loro familiari.

La Giunta, sentita la Commissione assistenza, deciderà in modo autonomo tenendo conto delle possibilità di bilancio, dei desideri degli utenti e della serietà dei soggetti organizzatori del servizio.

## ***V° DISPOSIZIONI FINALI***

### Art. 30

Il Consiglio Comunale verificherà annualmente l'attuazione del presente Regolamento riservandosi di apportare eventuali variazioni.

\* \* \* \* \*

## ALLEGATO "A"

### TARIFFE SERVIZI:

Reddito utente Lire	Pasti a domicilio cad. (puro costo)	Lavanderia al Kg.	Aiuto domiciliare all'ora
fino a 500.000	6.900	1.000	1.000
da 500.001 a 600.000	6.900	2.000	3.000
da 600.001 a 700.000	6.900	3.000	5.000
da 700.001 a 800.000	6.900	4.000	5.000
da 800.001 a 900.000	6.900	5.000	7.000

vedi del. n. 6. 8/97

## ALLEGATO "B"

### CONCORSO NELLE SPESE DI RICOVERO:

Dal reddito imponibile delle persone obbligate agli alimenti viene detratta la somma di € 2.582,28 nonché la somma di € 258,23 per ogni figlio a carico del nucleo familiare, sul reddito residuo viene calcolata in base al prospetto seguente una percentuale progressiva differenziata per ricoverato "autosufficiente" e "non autosufficiente" che costituirà il concorso alla spesa di ricovero della persona obbligata a prestare gli alimenti.

### QUOTA DEGLI OBBLIGATI

Reddito residuo Euro	% autosuffic.	% non autosuffic.
inferiore a € 3.615,19	7	5
da € 3.615,19 a € 5.164,56	10	8
da € 5.164,56 a € 7.746,85	15	12
da € 7.746,85 a € 10.329,13	20	16
da € 10.329,13 a € 20.658,27	30	22
maggiore di € 20.658,27	50	35